



Ordinanza municipale concernente le deleghe in materia di spesa

Richiamati gli artt. 9 cpv. 4 e 5, 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e l'art. 51 del Regolamento comunale del 20 gennaio 2025

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'attribuzione ai servizi dell'amministrazione di competenze decisionali del Municipio per il disbrigo degli affari correnti.

Art. 2 Scopi

La delega di competenze decisionali in materia di spesa dal Municipio ai servizi dell'amministrazione ha lo scopo di:

- a) sgravare il Municipio dalle questioni minori, ricorrenti o tecniche;
- b) responsabilizzare i funzionari dirigenti;
- c) semplificare e velocizzare i processi decisionali e amministrativi.

Art. 3 Deleghe di competenze

¹Le deleghe in materia di spesa riguardanti i conti del gruppo "31" (spese per beni e i servizi) del piano contabile del Comune sono conferite al Segretario comunale e al Segretario comunale aggiunto sino a un importo massimo per singola spesa di CHF 5'000.00 (iva esclusa).

²Le deleghe in materia di spesa riguardanti crediti di investimento approvati dal Consiglio comunale o, nei limiti delle sue competenze, dal Municipio, sono conferite al Segretario comunale e al Segretario comunale aggiunto sino a un importo massimo per singola spesa di CHF 5'000.00 (iva esclusa).

³Il funzionario delegato deve sottoporre al Municipio tutti i casi che per la loro particolarità non rientrano nella gestione degli affari correnti o che possono avere rilevanza politica.

⁶Tutte le decisioni adottate in base alla delega devono ossequiare i seguenti requisiti:

- a) i crediti indicati a preventivo non possono in nessun caso essere superati;
- b) non possono essere decise spese non iscritte a preventivo;
- c) la spesa non deve compromettere altre spese prevedibili;
- d) è necessario provvedere, laddove possibile, al recupero del credito da terzi;
- e) nell'attribuzione di commesse pubbliche devono essere rispettate le prescrizioni ad esse relative, in particolare i disposti della Legge sulle commesse pubbliche dal 20 febbraio 2001 e del Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006.

Art. 4 Esecuzione e firma

¹Le decisioni di importo inferiore o uguale a CHF 1'000.00 (Iva esclusa) sono decise e firmate individualmente dal funzionario delegato.

²Per importi superiori a CHF 1'000.00 (IVA esclusa), le decisioni devono essere approvate e sottoscritte anche dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco.

Art. 5 Responsabilità e controllo

¹Per l'applicazione e l'esecuzione delle deleghe valgono le disposizioni sui doveri di servizio previste dal Regolamento organico dei dipendenti.

²Il Municipio è responsabile di verificare che il principio delle deleghe contenuto nella presente ordinanza venga applicato correttamente.

Art. 6 Reclamo

¹Contro le decisioni destinate a terzi è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla data di intimazione.

²Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e in lingua italiana, motivato in fatto e in diritto; deve indicare le prove e contenere le conclusioni. Esso ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti.

³La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco Il Segretario
Paolo Senn Geo Gallotti



Approvata dal Municipio con risoluzione no. 861 del 21.07.2025

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 18.08.2025 e il 16.09.2025